

FONDAZIONE per la formazione professionale **TURISTICA**

siglata



REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

NUMERO	REVISIONE	DATA
Rev. 01	Approvata dal consiglio d'Istituto	30.11.2021

Regolamento dell'Organo di Garanzia

(Approvato con Deliberazione del Consiglio di Istituto n. 1 del 300-11-2021)

Art. 1 - Finalità e compiti.

1. È costituito presso l'École Hôtelière de la Vallée d'Aoste, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, l'Organo di Garanzia.
2. Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
 - a. decidere in ordine conflitti che insorgono all'interno della Scuola in merito all'applicazione dello Statuto e successive Note/Circolari;
 - b. esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'École Hôtelière de la Vallée d'Aoste in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.
4. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

Art. 2 – Composizione.

1. L'Organo di Garanzia è composto da:
 - a. il Coordinatore didattico-educativo, che lo presiede;
 - b. 1 insegnante designato dal Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio Docenti;
 - c. 1 alunno designato dal Consiglio di Istituto;
 - d. 1 genitore designato dal Consiglio di Istituto.
2. Sono inoltre nominati quattro membri supplenti (rispettivamente 2 docenti, 1 studente, 1 genitore) che subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di incompatibilità (il soggetto fa parte dell'organo che ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento).
3. L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti vengono sostituiti dai primi dei non eletti se presenti e disponibili, altrimenti si procede a nuove elezioni.
4. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente.

Art. 3 - Modalità e criteri di funzionamento generali.

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente ed è validamente costituito in presenza di almeno 3 dei 4 membri.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
3. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute, ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'Organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.
4. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito è citato nel verbale. Non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
6. Le procedure di ricorso, differenziate nella loro natura secondo l'art.1 comma 3 del presente Regolamento, sono indicate agli articoli 4 e 5.

Art. 4 - I ricorsi per le problematiche in merito all'applicazione dello Statuto.

1. L'Organo di Garanzia prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse.
2. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Coordinatore didattico - educativo (o dal suo sostituto designato), che è tenuto a convocarlo ogni volta pervenga una segnalazione.
3. Sulla base della segnalazione ricevuta, l'Organo di Garanzia, collettivamente ovvero per mezzo di uno o più dei suoi componenti o di altri genitori, insegnanti o studenti appositamente delegati, si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza (con eventuale voto prevalente del Presidente) se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.

Art. 5 – I ricorsi per le sanzioni disciplinari.

1. Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al Regolamento di disciplina può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, come da Regolamento di Istituto. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
3. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
4. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie dell'Organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia e dello stesso Coordinatore didattico - educativo o di chi sia stato coinvolto o citato.
5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
6. L'Organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente (e il genitore se minorenne) a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.
7. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
8. Tutte le testimonianze sono rese a verbale.
9. L'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata.
10. La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene comunicata dal Coordinatore didattico - educativo allo studente o alla famiglia brevi manu o mediante lettera raccomandata. Il Coordinatore didattico - educativo provvede ad informarne anche il Consiglio di Classe, tramite il registro di classe.
11. L'Organo delibera entro i 10 giorni successivi al ricorso. Nel caso di mancata decisione, la sanzione non può che ritenersi confermata.

Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 30 novembre 2021.

IL COORDINATORE DIDATTICO - EDUCATIVO
(Prof.ssa Anna JANS)